



# TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

## PRESIDENZA

### CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI:**

**DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;**

**DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;**

**DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;**

**DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;**

**DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;**

**DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE**

**DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88**

### Premesso

5  
Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt. 168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che l'Associazione di seguito per brevità denominata l'Associazione Volontari Donori Onlus presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

#### **Tutto ciò premesso**

**tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Pes Renato si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Art. 1**

**L'Associazione** consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

**L'Associazione**, che opera nel settore Sociale, e che ha sede in Donori Via Vittorio Emanuele n° 78.

Tel. 070/2339986, fax 070/2339985, cell. 3480526433 e mail [assvoldonori@tiscali.it](mailto:assvoldonori@tiscali.it).

Pec. [assvoldonori@pec.sardegناسolidale.it](mailto:assvoldonori@pec.sardegناسolidale.it), specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Lo scopo dell'Associazione è l'attuazione d'iniziativa d'interesse sociale, principalmente il servizio programmato per i malati, per mezzo dell'autoambulanza e di un fiat doppio omologato per i pazienti su carrozzina (ricoveri, dimissioni, visite di controllo). Svolgendo attività di prevenzione e Supporto Sanitario alle manifestazioni socio culturali e sportive. Apertura della sede per i servizi, centralino, i prestiti gratuiti di ausili ortopedici.

Precisa inoltre che **L'Associazione** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

## **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

## **Art. 3**

**L'Associazione** che consente a n. 1 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, (comunque per un massimo di n. 1 soggetti nell'arco dell'anno), individua nel Presidente la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna. **L'Associazione** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

## **Art.4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **L'Associazione** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **L'Associazione** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'**Associazione** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'**Associazione** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'**Associazione**

#### Art. 8


L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relazione periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e l'**Associazione**.

#### Art. 9


La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo. Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 12 luglio 2018

Il Presidente dell'Associazione



Il Presidente del Tribunale  
Dott. Mauro Grandesso Silvestri



Al Presidente del Tribunale di Cagliari

**Oggetto: Richiesta di modifica della convenzione stipulata per lavori di pubblica utilità**

Il sottoscritto Pes Rento nato a Donori il 21 Febbraio del 1963 in qualità di Presidente dell'Associazione Volontari Donori Onlus, con sede nel comune di Donori.

CHIEDE


che venga modificata la convenzione stipulata col Tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e precisamente nell'Art. 1 in cui viene indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata

[assvoldonori@pec.sardegناسolidale.it](mailto:assvoldonori@pec.sardegناسolidale.it) da modificare in [assvoldonori@pec.it](mailto:assvoldonori@pec.it).

Cordiali saluti.

Donori 06/08/2021

Il Presidente



Visto,

Cagliari

13 SET. 2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE





**ASSOCIAZIONE VOLONTARI DONORI ODV**  
Via Vittorio Emanuele n° 78 09040 Donori  
Tel. 070/2339895 – Cell. 3480526433  
Mail : [assvoldonori@tiscali.it](mailto:assvoldonori@tiscali.it); Pec: [assvoldonori@pec.it](mailto:assvoldonori@pec.it)

Iscritta al Registro Generale del Volontariato al n° 310 al Settore Sociale, Sezione Sanità e Assistenza Sociale e nel Runts

Alla c.a. del Sig. Presidente del T.O. di Cagliari  
della Dott.ssa Cristina Desogus referente T.O. di Cagliari  
e p.c. alla Dott.ssa Claudia Cicalo Uepe Cagliari

Donori 24/09/2023

Oggetto: Aggiornamento dati Convenzione

Il sottoscritto Pes Renato, nato a Donori il 21/02/1963 ivi residente in vico I° Sa Defenza n°14, in qualità di Presidente dell'Associazione Volontari Donori ODV, iscritta al Registro Generale del Volontario al n° 310 al Settore Sociale, Sezione Sanità e Assistenza Sociale e nel RUNTS.

Dichiara

Che i dati riportati nella convenzione stipulata col Presidente del T.O. di Cagliari in data 12-07-2018 sono rimasti invariati. Abbiamo necessità di modificare il numero di persone da accogliere nell'arco dell'anno, viste le numerose richieste, di portarle a **due**.  
Certo di un vostro cortese riscontro, vi invio un cordiale saluto.

Visto  
Cagliari 21-9-23  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.



Il Presidente



Renato Pes  
24.09.2023 08:09:52  
GMT+01:00